

STATUTO

“ ASSOCIAZIONE CANALE DEI PESCATORI - ROMA “

- Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
- Articolo 2 - FINALITA' E SCOPO
- Articolo 3 - DURATA
- Articolo 4 - SOCI - QUALITA' E NORME DI AMMISSIONE
- Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI
- Articolo 7 - ORGANI SOCIALI
- Articolo 8 - ASSEMBLEA
- Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
- Articolo 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
- Articolo 11 - CONVOCAZIONE
- Articolo 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
- Articolo 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO
- Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 15 - DIMISSIONI
- Articolo 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 18 - IL BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
- Articolo 19 - IL PRESIDENTE
- Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE
- Articolo 21 - IL SEGRETARIO
- Articolo 22 - CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI
- Articolo 23 - ANNO SOCIALE
- Articolo 24 - INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI
- Articolo 25 - AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
- Articolo 26 - SEZIONI
- Articolo 27 - SCIOGLIMENTO
- Articolo 28 – NORME FINALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione denominata “**ASSOCIAZIONE CANALE DEI PESCATORI - ROMA**“ come ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico, con sede in via Mario Sansone n. 9 - 00124 ROMA.

Articolo 2 - FINALITA' E SCOPO

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ha per finalità la protezione, la conservazione e il miglioramento funzionale (naturalistico, ecologico e diportistico) dell'area fluviale denominata “Canale dei Pescatori “ in Roma mediante lo sviluppo e la diffusione di attività tese alla formazione di una cultura di sempre maggior rispetto verso la natura ed, in particolare, verso il mare, la pesca, unitamente al piacere dello stare insieme ad altri che condividono le

stesse passioni (AMARE – PROTEGGERE - CONDIVIDERE).

A tale scopo l'Associazione si propone di organizzare attività sociali, culturali, ricreative ed in particolare si propone di :

- Tutelare l'ambiente con particolare riguardo all'area fluviale denominata "Canale dei Pescatori" rinnovando un forte senso di responsabilità e di auto disciplina da parte di tutti i soci iscritti;
- Relazionarsi con gli Organi preposti ai controlli ed alla vigilanza dell'area, con i quali istituire una stretta collaborazione;
- Organizzare e tenere attività sociali sportive e culturali, corsi di formazione, convegni, congressi, tavole rotonde ed attività simili per la formazione e la diffusione di una cultura ambientale e marinara rivolta ai Soci, alla popolazione ed alle scolaresche.
- Valutare la sottoscrizione di eventuali "convenzioni" attraverso sinergie con altre Rappresentanze ed Associazioni.

Per le attività sociali l'Associazione si avvale prioritariamente dell'opera volontaria dei Soci. L'Associazione esplicitamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni degli organismi ai quali delibererà di aderire (Coni, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Federazione Italiana Motonautica, Lega Navale ecc.).

Articolo 3 - DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - SOCI - QUALITA' E NORME DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

I Soci possono essere:

ORDINARI: persone fisiche e giuridiche (Società, Associazioni ed Enti) che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa;

ONORARI: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.

SOSTENITORI: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari e Onorari, contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura;

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda.

L'ammissione a Socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- reale condivisione dello scopo sociale;
- assenza di condanne penali o di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, o per reati contro il patrimonio, l'ambiente ecc.;
- assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in genere.

La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La decisione di rigetto della domanda di ammissione è appellabile dinanzi all'Assemblea dei Soci. Avverso la decisione dell'Assemblea dei Soci non è ammesso appello.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee, con diritto di voto (limitatamente ai soli Soci Ordinari) ed alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive previste dalla Associazione. I Soci Ordinari, in particolare, sono titolari del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione, scelto tra i soli membri dello stesso, con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti.

I Soci hanno il dovere di difendere, con le parole ed il comportamento, il buon nome dell'Associazione e di osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

La qualifica di Socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 6.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- comportamento non conforme a quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.

La radiazione, ascoltato il Socio interessato, è deliberata con motivazione dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dalla Associazione o che, per la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo.

E' ammesso il ricorso del Socio radiato, previa richiesta dell'interessato, da presentare entro 30 gg. dalla notifica di decadenza, il cui reintegro dovrà essere valutato dall'Assemblea dei Soci Ordinari alla cui riunione deve essere convocato il Socio interessato ed espletata la disamina degli addebiti. L'espulsione definitiva è resa esecutiva a seguito di votazione dell'Assemblea, con la maggioranza di 1/3 dei Soci.

Il Socio radiato definitivamente non potrà più essere riammesso.

Articolo 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci Ordinari;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci Ordinari è il massimo organo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. All'attuazione delle sue deliberazioni provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a Soci Ordinari.

Fatta salva l'anzidetta delega, ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, allo scadere del suo mandato, la convocazione della Assemblea elettiva dovrà essere fissata in concomitanza con quella ordinaria prevista nel punto 1. del presente articolo.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di 1/3 più uno dei Soci Ordinari e convocata entro 30 gg. dalla richiesta.

Qualora entro il suddetto termine di 30 gg. non sia stata convocata, i medesimi Soci richiedenti hanno il diritto di procedere essi stessi alla convocazione.

Al fine di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio (prima della fine del mandato) o sostituzione dei suoi Consiglieri mancanti, per dimissioni o per quanto previsto dal successivo art. 15, dovrà altresì essere quanto previsto dal successivo art. 15, dovrà altresì essere tenuta, entro 30 gg. dall'evento, una Assemblea

Straordinaria per l'elezione dei nuovi membri.

Rientrano, inoltre, nelle competenze dell'Assemblea dei Soci Ordinari:

- L'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche;
- L'approvazione dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle loro eventuali modifiche;
- Delibere sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente provvede a nominare il segretario dell'Assemblea il quale ne redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti.

Il Verbale di Assemblea viene conservato agli atti della Associazione ed inserito in apposito libro verbale delle Assemblee dei Soci, tenuto presso la sede dell'Associazione e disponibile alla visione di ogni Socio.

E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da 1/3 più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'Albo dell'Associazione presso la sede della stessa, almeno 10 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere inoltrato ai Soci mediante e-mail, all'indirizzo comunicato dal Socio, con il solo valore di comunicazione informativa e non impegnativa per l'Associazione ai fini della regolarità della convocazione stessa.

Articolo 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (la metà più uno) dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea costituita in seconda convocazione regolarmente costituita, sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai Soci presenti, quando non in contrasto con quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dal Consiglio Direttivo, previo inserimento all'ordine del Giorno della riunione dello

stesso.

Per tali deliberazioni occorrerà il parere favorevole dei 2/3 del Consiglio Direttivo, sentito preventivamente il parere favorevole dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci,

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di Tesoriere. Nominano altresì i Consiglieri con attribuzioni speciali, come previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i Consiglieri presenti.

Tutti i verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo dovranno essere raccolti in apposito registro e conservati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15 - DIMISSIONI

Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso decade, inoltre, allo scadere del mandato o per voto di sfiducia da parte dei Soci ordinari riuniti in Assemblea Straordinaria.

Il Consigliere che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Articolo 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Articolo 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo, oltre alla nomina del Presidente dell'Associazione, prevista con la maggioranza dei 2/3 dei membri dello stesso:

- deliberare sulle domande di ammissione dai Soci, da annotarsi sul Libro dei Soci;

- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare la data del l'Assemblea ordinaria dei Soci, da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi alle norme di utilizzo dei locali e degli impianti sociali, delle attività sportive e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- promuovere attività sociali, culturali, ricreative, sportive ed agonistiche conformi allo spirito ed agli scopi dell'Associazione;
- determinare l'importo delle quote associative annuali stabilendo le modalità di pagamento, da sottoporre all'Assemblea dei Soci in sede di presentazione del bilancio preventivo di esercizio;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci, se necessaria, da ratificarsi a cura dell'Assemblea come previsto dall'art. 6 dello Statuto;
- curare l'ordinaria amministrazione, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci;
- attuare le finalità previste dallo Statuto.

Articolo 18 - IL BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante, in ogni evenienza e circostanza;

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente dall'Assemblea dei Soci come variazioni allo stesso;

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e qualsiasi Socio abbia speso senza autorizzazione, in nome e per conto dell'Associazione, rispondono personalmente verso i terzi.

Il Presidente uscente rimane in carica, con tutti i poteri a Lui conferiti, fino alla nomina del suo Successore.

Nel caso di dimissioni o altro impedimento da parte del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nominerà, entro 30gg. scegliendolo tra i suoi membri, un nuovo Presidente il cui mandato verrà a scadenza unitamente a quello del Consiglio Direttivo in carica, al termine del mandato triennale.

In questo periodo di tempo di 30 gg. la carica di Presidente, piena di tutti i suoi poteri e prerogative, sarà rivestita dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo, e alla Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed iscritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, liberamente consultabile dai Soci presso la sede della Associazione.

Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'Amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della tenuta, conservazione ed aggiornamento dei libri contabili e delle raccolte dei verbali dell'Associazione.

Predisporre bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 22 - CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di assicurare la massima funzionalità alle attività dell'Associazione, riconosce la possibilità di attribuire responsabilità diretta, ai fini organizzativi, e si riserva la facoltà di nominare consiglieri al coordinamento di specifici settori (es. attività sociali, culturali, ricreative, sportive, agonistiche, ecc.).

Articolo 23 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre Società o Associazioni similari;

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

Articolo 25 - AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci, non restituibili per dimissioni del Socio o per qualsiasi altra causa;
- dai contributi di Organismi, Enti ed Associazioni governative e private;

- dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere;
- dai proventi delle varie attività organizzative dell'Associazione.

Articolo 26 - SEZIONI

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali (Sezione Giovanile, Sezione Pesca, Sezione Corsi Patenti Nautiche, ecc.).

Articolo 27 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di un'Assemblea dei Soci per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci Ordinari, con diritto di voto e con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea. All'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentita l'Autorità preposta in merito, alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 28 – NORME FINALI

Per ogni controversia, è competente il Foro di Roma.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.